

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 26 giugno 2007)

OGGETTO: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO «COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO DEGLI IMPIANTI FISSI FERROFILOTTRANVIARI E DI FERMATA DAL COMUNE DI TORINO ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ». APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri
e dell'Assessora Sestero.

Il Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64) deliberava l'“Approvazione degli atti necessari alla trasformazione di ATM nella forma di azienda speciale ex Legge 8 giugno 1990, n. 142”, revocando l'assunzione diretta dei pubblici servizi affidati all'Azienda Tranvie Municipali (azienda municipalizzata) e contestualmente la costituzione dell'Azienda Torinese Mobilità (azienda speciale).

Nella stessa deliberazione, al punto 3) del dispositivo, si stabiliva di dotare la nuova Azienda del patrimonio facente capo all'azienda municipalizzata, ad eccezione degli “Impianti fissi ferrofilotranviari”, in quanto tali impianti, essendo di natura demaniale e, quindi, destinati alla fruizione collettiva, non risultavano conferibili: infatti, il regime giuridico dei beni demaniali prevede l'inalienabilità e l'imprescrittibilità degli stessi.

Pertanto, si possono acquistare diritti parziari su tali beni solo mediante concessioni temporanee, attribuendo al concessionario indifferentemente sia diritti di consistenza reale, sia diritti assimilabili a quelli denominati personali di godimento, come afferma la prevalente Giurisprudenza.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) si provvedeva ad approvare la Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni a decorrere, pro – quota, dal 1997.

Con la suddetta convenzione si poneva, tuttavia, a carico di GTT, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria, i rinnovi, le migliorie e le

nuove tratte, fermo restando la possibilità per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime.

La scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria e ai rinnovi e alle migliorie e alle nuove tratte era determinata dal fatto che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A.- in base alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi di sviluppo delle reti.

Dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/1997 e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT S.p.A.- a fronte di servizi sono commisurati ai predetti costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria.

I relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio della Società, con la necessità di copertura da parte dell'Azionista Unico Comune di Torino.

Pertanto, si rende necessario apportare delle modificazioni e delle integrazioni alla convenzione summenzionata alla luce della nuova normativa in materia di trasporti.

D'altro canto tali modificazioni sono in linea con la stessa disciplina civilistica in materia di diritto d'uso: infatti, ritenendo che in caso di concessione di diritto d'uso trovino applicazione gli artt. 1025 e 1026 del codice civile, disciplinanti, tra l'altro, gli obblighi inerenti il diritto d'uso e l'applicabilità delle norme sull'usufrutto al diritto d'uso, e gli artt. 1004 e 1005 del codice civile, disciplinanti il riparto di competenze tra proprietario ed usufruttuario relativamente alla manutenzione del bene, ne consegue che deve essere posta a carico di GTT la sola manutenzione ordinaria.

Pertanto, sono posti a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria nel limite approvato dall'Assemblea dei soci, sulla base dei progetti di interventi e dei programmi di rinnovo e manutenzione straordinaria da inoltrare almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire il parere favorevole dei Settori tecnici competenti.

Inoltre, nella stessa convenzione si precisano i limiti di responsabilità di GTT S.p.A. per danni a cose e/o persone nell'ambito della sede tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito dei veicoli tranviari e comunque entro un metro di distanza per parte dalla rotaia o entro il limite del marciapiede.

Conseguentemente, con successivo provvedimento, sarà ridefinito l'ammontare del canone che GTT S.p.A. deve versare alla Città alla luce degli investimenti realizzati dalla Città medesima, dando atto che non è necessaria la relazione peritale non trattandosi né di

conferimento di beni ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, né dell'acquisto della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori ai sensi dell'art. 2343 bis del codice civile.

Infine si segnala che per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria, nonché per i costi interni di struttura sarà riconosciuto un contributo in conto impianti che sarà determinato sulla base dei piani e dei progetti di intervento di cui all'art. 4.2 e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea rendicontazione corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del Collegio Sindacale per i costi interni della struttura.

Pertanto, si ritiene opportuno approvare le modificazioni (allegato 1) alla convenzione degli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni (all. 1 - n.) alla convenzione "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), stipulata in data 16 giugno 1998, Rep. A.P.A. n. 1666, precisando che per l'anno 2007 il contributo in conto impianti è stato approvato in sede di Assemblea che ha autorizzato il Budget degli Investimenti per l'anno 2007;
- 2) di riconoscere per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria, nonché per i costi interni di struttura un contributo in conto impianti che sarà determinato sulla base dei progetti di intervento e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria e corrisposto a consuntivo sulla base di idonea rendicontazione corredata di idonei documenti

giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del Collegio Sindacale per i costi interni della struttura;

- 3) di rinviare a successivi provvedimenti attuativi l'esecuzione del presente provvedimento;
 - 4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere le modificazioni alla Convenzione "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità", apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società GTT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività della determinazione di cui al punto precedente;
 - 5) di rinviare a successivo provvedimento la ridefinizione dell'ammontare del canone che GTT S.p.A. deve versare, dando atto che non è necessaria la relazione peritale non trattandosi né di conferimento di beni ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, né dell'acquisto della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori ai sensi dell'art. 2343 bis del codice civile;
 - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
-